

ESTRATTO

AF

AGRONOMI & FORESTALI

RIVISTA DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI ITALIANI



1/2004

AF
AGRONOMI & FORESTALI

La rivista dei Dottori Agronomi
e Dottori Forestali Italiani

conaf

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI

Via Po, 102 - 00198 Roma
tel 068540174 - fax 068555961
conafs@libero.it
www.agronomi.it

Direttore Editoriale:
Dina Porazzini

Direttore Responsabile:
Antonio Brunori

Condirettore:
Luca Vieri
(Responsabile Servizio Informazione)

Comitato di redazione:
Paolo Callioni
(Curatore Conaf Web)
Guido Bissanti
(Consigliere Conaf)

Edizione
Conaform Srl
Via Po, 102 - 00198 Roma

Grafica e impaginazione
Ciab Digital Color

Pubblicità
Advercom s.r.l.
piazza 1° Maggio, 20 - 29028
Ponte dell'Olio, PC
tel. 0523 874588; fax 0523 876340
info@advercom.it


Foto di Copertina
Sabrina Natali

Fotografie interne:
Archivio Ciab

Stampa:
Litograf Editor Srl
Città di Castello
www.litografeditor.it
Diffusione gratuita
per abbonamento postale

Autorizzazione
del Tribunale di Bologna
n.6927 del 30/06/99

- La presente rivista è stata chiusa in redazione il 7 aprile. Eventuali ritardi nella ricezione postale devono essere attribuiti a cause esterne all'attività del CONAF e dell'Editore Conaform. Questo numero è consultabile dal 10 aprile al sito www.agronomi.it



Sommario

PRODUZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI DELLA MONTAGNA

DINA PORAZZINI.....4

AGRICOLTURA E MONTAGNA, A COLLOQUIO CON L'ON.

GIANANTONIO ARNOLDI.....5

IL PORTALE CARTOGRAFICO NAZIONALE

ANTONIO BRUNORI.....9

NUOVE PROSPETTIVE DEL SISTEMA ASSICURATIVO IN AGRICOLTURA

ANTONIO LUCOTTI.....12

CODICE DEI BENI CULTURALI E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA RURALE

PAOLO M. CALLIONI.....13

MONUMENTI VEGETAZIONALI IN PUGLIA: UN CASO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE

MARIANGELA DIACONO, ORONZO ANTONIO MILILLO.....18

NORMATIVA DALLE GAZZETTE22

ADEMPIMENTI FISCALI24

FIERE E SALONI26

BLOCK NOTES28

MEMO30

CODICE DEI BENI CULTURALI E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA RURALE

Una nuova stagione per il paesaggio italiano

DI PAOLO M. CALLIONI

Codice "Urbani" e paesaggio

E' stato varato a fine gennaio il nuovo **Codice dei beni culturali**, anche noto come Codice Urbani, che sostituisce integralmente il precedente testo unico, il Dlgs. 490/99, che a sua volta raccoglieva le principali norme su beni culturali e paesaggio dalla L. 1497/39 e 1089/39 alla L. 431/85 (legge Galasso).

Il nuovo codice introduce una definizione di paesaggio innovativa rispetto ai precedenti testi di legge, formulata all'art. 131 (salvaguardia dei valori del paesaggio) che specifica: "... per paesaggio si intende una **parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni**. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili".

Rispetto alle definizioni normative precedenti viene evidenziata la centralità del paesaggio antropizzato, modellato e vissuto dall'uomo: questo significa che oggetto di interesse paesaggistico non è più solo il paesaggio naturale allo stato più o meno vergine, ma che d'ora in poi anche il paesaggio costruito e gestito dall'uomo (che acquisisce d'ora in poi uguale dignità). In questo senso il codice recepisce l'evoluzione delle discipline sul paesaggio, superando il punto di vista più tradizionale sulla tutela integrale, ormai obsoleto. Sono dunque beni paesaggistici le dune di Piscinas, le isolette dell'Arcipelago della Maddalena in Sardegna o le Dolomiti (paesaggio "naturale" indisturbato), ma diventano tali anche le colline delle Langhe, i vigneti del Chianti, le colline umbre e marchigiane, quelle lombardo-venete, gli oliveti della Puglia, gli agrumeti della Calabria e della Sicilia, le terrazze della costa ligure e i giardini della costiera amalfitana, con i relativi borghi rurali e così via (**paesaggio dell'uomo**).

Questa **estensione del concetto di tutela**

Il nuovo Codice dei beni culturali propone alcuni significativi elementi di innovazione in materia di paesaggio, ponendo le basi per una nuova stagione di confronto. C'è da auspicare una adeguata attuazione della norma, che produca un effettivo progresso per il paesaggio italiano.

del paesaggio costituisce un'innovazione fondamentale di questa legge, e comporta un nuovo approccio alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio (come valutazione critica, peraltro, si può rilevare il rischio di un allontanamento dal concetto di bene paesistico come elemento naturalistico e ambientale visibile e simbolico).

Ciò comporta il riconoscimento del giusto valore e del signifi-

ficato della tutela dei **paesaggi agrari e forestali**, come da anni noi dottori agronomi e forestali abbiamo chiesto, sulla base dell'evidenza dei caratteri del paesaggio italiano, di cui i paesaggi agrari e forestali sono elementi fondamentali. Da gran tempo abbiamo anche ripetuto che la vera tutela non può consistere nell'"ingessare" il territorio, ma che essa deve passare per una gestione dell'ambiente ispirata allo **sviluppo sostenibile** (attraverso attività antropiche non degradanti), come esplicitato dal secondo comma dell'art. 132, in cui si richiamano "gli obiettivi della salvaguardia e della reintegrazione dei valori del paesaggio anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile". Certo, ciò non giustifica e non deve alimentare la trasformazione indiscriminata, l'apertura alla speculazione, la distruzione degli elementi del paesaggio e dell'ambiente, ma anzi deve portare alla vitalizzazione e alla valorizzazione delle aree di pregio, adottando una "cultura" della trasformazione dell'ambiente basata su una nuova **progettualità ambientale**".

Auspici per un nuovo approccio ambientale

A parere di chi scrive il nostro paesaggio - in particolare per quanto riguarda le aree di maggiore interesse paesistico-ambientale - deve evolvere da *un sistema di controllo "in bianco e nero"*, basato sull'antitesi fra tutela integrale e trasformazione selvaggia ad *un sistema di gestione "a toni di colore"* in cui siano attuabili

interventi trasformativi limitati e attenti all'ambiente, che interessino una molteplicità di livelli di utilizzo del territorio differenziati a seconda del contesto ambientale. Da un lato le varie componenti economiche e sociali devono cooperare in modo armonizzato per ottenere il duplice obiettivo di consentire l'attività e la vita dell'uomo in parallelo con la salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici, dall'altra si deve cercare di stimolare nella popolazione lo sviluppo di una coscienza di rispetto dell'ambiente e la condivisione degli obiettivi di tutela ambientale.

I cardini di questa gestione sostenibile devono essere basati prima di tutto sul **mantenimento e la valorizzazione delle attività agrarie, agroalimentari e forestali**, che se effettuate nel modo opportuno costituiscono potenti motori di sviluppo economico ma anche efficaci strumenti di tutela del paesaggio e dell'ambiente.

In secondo luogo, le trasformazioni del paesaggio e del territorio devono essere effettuate solo dopo una specifica ed attenta **valutazione degli impatti che esse possono produrre sull'ambiente**: si devono perciò privilegiare quelle scelte progettuali che consentono di minimizzare o compensare i costi ambientali, anche quando ciò –

ma non sempre questo avviene – può comportare un parziale aumento dei costi di realizzazione delle opere. In questo senso, ad esempio, si muove già la normativa volta alla tutela delle componenti ambientali nelle aree di particolare pregio ambientale (direttiva habitat, L. 394/91, D.P.R. 357/97, ecc.).

Inoltre - e questo è forse l'elemento più importante - si possono sviluppare e ampliare sempre più **tecniche e metodologie** che consentano costruzione, trasformazione e utilizzo del territorio basati sul rispetto dell'ambiente. Di fatto



Secondo il nuovo codice, il paesaggio è una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni. Dunque anche il paesaggio agrario viene considerato d'ora in poi un bene di interesse paesaggistico.



Le aree protette (nella foto una vista dell'Arcipelago di La Maddalena) devono essere fatte oggetto di particolare attenzione per quanto attiene la gestione del paesaggio e del territorio, sviluppando metodi di intervento particolarmente rispettosi delle qualità ambientali di tali aree.

ciò significa passare da un modello industrialistico e degradativo ad un modello post-industriale basato sulla sostenibilità ambientale: i modelli dell'edilizia speculativa devono allora lasciare il passo alla bioedilizia; l'agricoltura industriale intensiva deve essere sostituita dalla produzione di prodotti ad alta qualità (prodotti tipici e biologici); la fitodepurazione deve sostituire i sistemi tradizionali di depurazione indu-

striale; le sistemazioni intensive in alveo devono lasciare il posto alle sistemazioni fluviali seminaturali; i sistemi di riciclo dei rifiuti devono rimpiazzare il sistema di raccolta e conferimento in discarica; le energie alternative e le risorse rinnovabili (ad esempio il legno!!) devono prevalere sui sistemi basati sui derivati del petrolio, e così via. Un contributo fondamentale in merito può venire dalle Università, e segnatamente dalle facoltà tecniche, (Ingegneria, Architettura e Agraria) che hanno il compito e la responsabilità di tracciare le direttrici tecnico-scientifiche di questa trasformazione.

Criteri di tutela paesistica

Anche il Codice all'art. 132 stabilisce che "le amministrazioni pubbliche cooperano per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi". **La definizione concertata di metodologie e criteri per la valorizzazione del paesaggio** è perciò una seconda fondamentale innovazione del nuovo testo legislativo. Questo aspetto è molto importante anche per la **valutazione dei progetti**: il precedente sistema normativo lasciava alla totale discrezionalità dei funzionari istruttori la valutazione di merito per l'autorizzazione delle opere. Con questo sistema in passato sono stati approvati interventi ampiamente discutibili sia dal punto di vista formale che da quello ambientale, mentre altre opere, anche se basate su criteri di rispetto dell'ambiente e del paesaggio, sono state arbitrariamente censurate dai funzionari istruttori, in tal caso investiti di un potere discrezionale troppo ampio e certamente non compatibile con una seria politica di tutela del paesaggio.

Ancora l'art. 132 specifica che gli studi, le analisi, le proposte utili alla definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno essere formulate da un **Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio** in via di creazione, che sarà supportato anche da Osservatori nazionali istituiti in ogni regione con le medesime finalità.

Il codice detta poi i **criteri per l'individuazione dei beni paesaggistici**, riprendendo buona parte degli elementi già definiti dalle norme precedenti, dalla L. 1497/39 alla Galasso: sono considerati ambiti di notevole

interesse pubblico le «cose immobili aventi cospicui caratteri di bellezza naturale», le ville, i giardini e i parchi, i centri storici, gli antichi castelli, i villaggi e i borghi; sono tutelati per legge tutti i territori costieri fino a 300 metri dalla battigia, i territori contermini ai laghi, i fiumi e i torrenti, (le montagne nella parte eccedente i 1600 metri sul mare per la catena alpi-

Nuove norme su paesaggio e architettura rurale: gli spazi per i Dottori Agronomi e Forestali

Di seguito elenchiamo alcuni degli spazi professionali (in parte già in essere) che grazie anche alle nuove leggi su paesaggio e architettura rurale possono aprirsi ai dottori e agronomi e forestali. Molto importante, per consentire l'effettivo impiego dei colleghi, sarà anche l'azione degli Ordini provinciali e delle Federazioni, che dovranno vigilare affinché le Regioni e gli altri Enti locali facciano ricorso al qualificato contributo dei professionisti iscritti

- partecipazione alle commissioni provinciali per il paesaggio
- partecipazione alle commissioni per il paesaggio presso gli Enti locali
- partecipazione alla redazione dei piani paesaggistici
- partecipazione alla redazione dei piani urbanistici e territoriali e loro coordinamento con i piani paesaggistici
- progettazione e direzione lavori di opere e interventi ricadenti in ambiti tutelati
- presentazione delle richieste di autorizzazione dei progetti ricadenti in ambiti tutelati
- progettazione di opere a verde, giardini, interventi di mitigazione ambientale
- consulenze per la redazione degli studi di valutazione ambientale (V.I.A., valutazioni di incidenza, studi di compatibilità ambientale ecc.)
- progettazione e direzione lavori (anche in equipe con altre figure professionali) dei fabbricati rurali storici

Ricordiamo che i dottori agronomi e forestali, sulla base del bagaglio formativo e professionale posseggono una *particolare e qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio*.



La nuova legge 378/2003 eroga contributi per la ristrutturazione e la valorizzazione dei fabbricati rurali storici, che costituiscono elementi fondamentali del paesaggio rurale italiano, anche attraverso tecniche di intervento ispirate alla bioedilizia.

na e i 1200 metri per la catena appenninica), i ghiacciai, i parchi e le riserve nazionali e regionali, le zone umide, i vulcani, le zone archeologiche. Viene modificato in parte l'iter di identificazione delle aree di interesse paesaggistico, ma soprattutto varia la composizione delle commissioni provinciali, in cui vengono inseriti fino a sei **soggetti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nella**

tutela del paesaggio, mentre la stessa commissione può anche consultare esperti.

Sarà fondamentale per garantire una reale tutela che **i dottori agronomi o forestali** con specifico curriculum siano presenti nelle commissioni (i consigli degli Ordini provinciali dovranno vigilare).

Altro elemento di rilievo della legge è dato dall'obbligo per le Regioni di dotarsi di un **piano paesaggistico**, con previsioni di sviluppi urbanistici ed edilizi compatibili, tali da non diminuire il «pregio paesaggistico» del territorio (Art. 143).

Di fatto viene rilanciata la pianificazione paesistica come strumento fondamentale di governo dei territori sensibili. L'articolo 145 dispone che i piani paesaggistici prevedano "misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico".

La previsione del coordinamento come metodo di confronto con gli strumenti urbanistici pare più corretta e coerente rispetto al più imperativo dettame dell'art. 150 della vecchia legge (che parlava di conformizzazione al piano paesistico), lasciando intravedere un possibile livello di interlocuzione fra la pianificazione paesistica e

INFORMAZIONI

Sul portale CONAFweb potrete trovare il testo integrale delle norme citate in questo articolo:

www.agronomi.it/leggipt.htm

- L. 24 dicembre 2003 n. 378, Contributi per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale www.agronomi.it
- Decreto legislativo recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Contributi per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale

A dicembre, poche settimane prima dell'approvazione del codice dei beni culturali, è uscita la L. 24 dicembre 2003 n. 378, **Contributi per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale** (proponente: On. Giacomo De Ghislanzoni Cardoli).

L'intervento mira a salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale.

Il provvedimento stanziava **otto milioni di euro all'anno** a favore dei proprietari o dei titolari di insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali meritevoli di tutela erogando contributi sino al 50% dei costi complessivi.

Per l'attuazione della legge dovranno essere emanati due decreti, uno del Ministero dell'Ambiente (che individuerà le tipologie di architettura rurale meritevoli) e uno del Ministero dell'Economia e Finanze, che definirà le ripartizioni dei fondi fra le regioni.

Il recupero delle caratteristiche

costruttive, storiche, architettoniche e ambientali degli insediamenti rurali dovrà essere effettuata attraverso programmi triennali, redatti sulla base delle direttive.

In particolare, per accedere al Fondo Nazionale per la tutela rurale, dovranno essere definiti gli interventi necessari per la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali di questi insediamenti per assicurarne il risanamento conservativo e il recupero funzionale, compatibilmente con le esigenze di ristrutturazione tecnologica delle aziende agricole.

Nei programmi vanno inoltre previsti incentivi volti alla conservazione dell'originaria destinazione d'uso degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, alla tutela delle aree circostanti, dei tipi e metodi di coltivazione tradizionali e all'insediamento di attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche.

L'approvazione dei programmi è condizione necessaria per accedere al riparto delle risorse. La concessione dei contributi è comunque subordinata - stabilisce la legge - alla stipula di un'apposita convenzione che prevede, tra l'altro, la non tra-

sferibilità degli immobili per almeno un decennio e la possibilità di revoca dei contributi per il mancato inizio dei lavori entro sei mesi dalla data del rilascio delle apposite autorizzazioni o a causa di lavori eseguiti in difformità rispetto ai progetti approvati.

La legge autorizza infine, per l'attuazione dei programmi, anche il ricorso a proventi di sponsorizzazioni, lasciti ed erogazioni liberali.

I contributi del Fondo però non sono invece cumulabili con altri contributi pubblici.

Si tratta di un provvedimento legislativo molto importante, che al di là della limitata entità dei finanziamenti messi in gioco (troppo pochi per l'enorme patrimonio nazionale di edifici rurali) rileva finalmente **l'importanza dell'architettura rurale e della sua valorizzazione**, e pone in una nuova centralità proprio i processi produttivi, che sono alla base della formazione del paesaggio rurale italiano.

Di grande significato anche la previsione negli interventi dell'applicazione delle tecniche dell'**architettura bioecologica**, che dall'architettura rurale tradizionale ha tratto molti degli elementi del proprio corpus metodologico.

quella urbanistica. Il coinvolgimento delle Regioni non è però limitato a questo aspetto.

L'art. 146 estende ulteriormente il decentramento alle Regioni, investendole della competenza del **rilascio delle autorizzazioni paesistiche**, previo parere emesso dalla soprintendenza alla Regione stessa (e non più al singolo richiedente).

Da questo punto di vista l'apertura alle Regioni costituisce un elemento di "federalismo paesaggistico" che giustamente valorizza il diritto alle scelte autonome di ciascun territorio.

L'autorizzazione viene invece rilasciata diretta-

mente dal Ministero se la domanda di autorizzazione proviene da un'amministrazione statale, oppure se l'intervento deve essere assoggettato a V.I.A. Infine, viene mantenuto nell'art. 149 il disposto dell'art. 152 del precedente testo unico che esenta dall'autorizzazione gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste (soggetti a tutela), purché previsti ed autorizzati dalla normativa in materia.